

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 42/CDN** **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 3 dicembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(104) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' ASD VILLA ADRIANA SPORTING (ammenda € 500,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 49 del 15.10.2009).**

La Procura Federale ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. N°. 49 del 15 ottobre 2009, limitatamente alla sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta alla Società ASD Villa Adriana Sporting, ritenuta incongrua, che ha chiesto di modificare con la penalizzazione di tre punti in classifica e l'ammenda di € 1.000,00.

La Società ASD Villa Adriana Sporting era stata deferita a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS in quanto aveva utilizzato in tre gare del Campionato di competenza Allievi Provinciali un calciatore in posizione irregolare.

La Procura Federale ha censurato tale decisione sull'assunto che la sanzione comminata alla Società non sarebbe afflittiva in relazione alla violazione commessa, che il Giudice di primo grado aveva ritenuto pienamente sussistente.

La Società ASD Villa Adriana Sporting non ha contro dedotto né è comparsa in udienza, nel corso della quale la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del gravame.

Il ricorso è fondato.

L'art. 10. comma 6, secondo inciso, CGS, prevede che alle stesse sanzioni indicate ai commi 8 e 9 dello stesso articolo soggiacciono le Società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

Il comma 8 prevede che, nella ipotesi in cui venga contestata alla Società la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2, CGS, come è nel caso in esame, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni delle lettere C (ammenda con diffida), G (penalizzazione di uno o più punti in classifica), H (retrocessione all'ultimo posto in classifica), I (esclusione dal campionato di competenza) dell'art. 18. comma 1, CGS.

È evidente che la Commissione Disciplinare Territoriale, sanzionando la Società deferita con la sola ammenda, sia scesa al di sotto del minimo edittale (ammenda con diffida), inducendo così questa Commissione ad accogliere il ricorso della Procura Federale, tuttavia applicando una sanzione inferiore al chiesto in relazione al recepito indirizzo del potere discrezionale del Giudicante in ordine alla responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

a parziale modifica della decisione della Commissione Disciplinate Territoriale come in epigrafe descritta, irroga alla Società ASD Villa Adriana Sporting la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel Campionato Allievi Provinciali della stagione in corso, confermando per il resto la decisione stessa.

**(116) – APPELLO DELLA SOCIETA' SS STELLA AZZURRA DROSI AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 20 PUNTI DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETA' E DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. TEODORO LAVERSA (Presidente), INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 49 del 27.10.2009).**

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti, con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione, mentre il difensore degli incolpati ha invocato l'accoglimento del gravame, osserva quanto segue.

Preliminarmente il collegio ha valutato l'eccezione difensiva ritenendola infondata sotto due differenti profili: innanzitutto il 6° comma dell'art. 32 del CGS impone, ed imponeva, alla Procura Federale di dare comunicazione agli interessati della chiusura delle indagini esclusivamente nell'ipotesi dell'archiviazione e non quando sia disposto il deferimento.

Inoltre va rilevato che il deferimento porta la data del 25 giugno 2009, successiva alla presunta novella del 28 maggio 2009 invocata dagli appellanti, e quindi in ogni caso non sussisteva l'obbligo di comunicare la chiusura delle indagini poiché all'epoca era comunque in vigore l'attuale normativa.

Nel merito il gravame ricalca pedissequamente la difesa esperita innanzi alla Commissione Territoriale, basata sull'invocazione della buona fede e quindi sull'assenza di dolo da parte del Sig. Teodoro Laversa, nonché sulla denuncia dell'esclusiva responsabilità di altro deferito.

Le asserzioni difensive sia in primo grado che in questa sede sono rimaste tali perché sprovviste del benché minimo sostegno probatorio, giacché nulla dimostra che il Presidente del sodalizio fosse all'oscuro degli illeciti, dei quali peraltro il differito risponde quale Legale Rappresentante della Società.

Peraltro nel ricorso si riconosce la fondatezza della ricostruzione dell'accaduto operata dalla Procura, in ogni caso da ritenersi adeguatamente provata e quindi inattaccabile, e si ammettono le gravi irregolarità poste in essere dai tesserati della Stella Azzurra Drosi.

I fatti contestati sono ripetuti, gravissimi, atti ad alterare pesantemente il regolare svolgimento del campionato e di molti di essi, i più rilevanti, è palesemente responsabile il presidente del sodalizio che ha sottoscritto una notevole quantità di documenti falsi.

Parimenti è palese la responsabilità della Società che deve essere chiamata a rispondere degli illeciti contestati sia in via diretta che in via oggettiva.

Questo collegio ritiene congrua la sanzione irrogata in prima istanza proprio alla luce della gravità, pluralità e idoneità a procurare notevolissime alterazioni nello svolgimento del campionato riconducibili alle illecite attività antidisciplinari poste in essere dai deferiti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e conferma l'impugnata decisione.

Ordina l'incameramento della tassa versata.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico  
”

**Publicato in Roma il 3 dicembre 2009**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete